



Città di Portogruaro  
Provincia di Venezia

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26.06.2012

## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

### **INDICE**

#### **Titolo I**

##### **Oggetto del regolamento, disposizioni generali e classificazione degli impianti**

Articolo 1 - Oggetto e finalità.

Articolo 2 - Definizioni.

Articolo 3 - Classificazione degli impianti sportivi.

Articolo 4 - Classificazione delle attività sportive.

Articolo 5 - Ripartizione delle competenze.

#### **Titolo II**

##### **Uso delle palestre e degli impianti sportivi**

###### **Capo I**

###### **Disciplina per la concessione in uso temporaneo delle palestre comunali**

Articolo 6 - Lo Status di sodalizio sportivo.

Articolo 7 - Utilizzo delle palestre.

Articolo 8 - Palestre annesse alle scuole.

Articolo 9 - Criteri per il rilascio delle concessioni.

Articolo 10 - Determinazione delle tariffe.

Articolo 11 - Pagamento delle tariffe.

Articolo 12 - Acconto e saldo.

Articolo 13 - Presentazione delle domande.

Articolo 14 - Rilascio delle concessione.

Articolo 15 - Obblighi del concessionario.

Articolo 16 - Resa dei locali.

Articolo 17 - Sorveglianza - Revoca concessioni.

###### **Capo II**

###### **Concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi diversi dalle palestre**

Articolo 18 - Criteri per la concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi.

Articolo 19 - Procedimento per il rilascio della concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi.

Articolo 20 - Rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo da parte dei gestori degli impianti.

Articolo 21 - Istanze escluse dal procedimento di concessione.

###### **Capo III**

###### **Disciplina generale per l'utilizzo temporaneo di palestre e impianti sportivi comunali**

Articolo 22 - Azioni sanzionatorie nei confronti del concessionario d'uso.

Articolo 23 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi.

Articolo 24 - Corresponsione delle tariffe.

#### **Titolo III**

##### **Disciplina per l'affidamento in gestione e uso degli impianti sportivi**

###### **Capo I**

###### **Concessione in uso e gestione degli impianti sportivi**

Articolo 25 - Tipologie di modelli gestionali degli impianti sportivi.

Articolo 26 - Regole per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica.

Articolo 27 - Regole per la concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi comunali a rilevanza economica.

Articolo 28 - Regole per la concessione in gestione e in uso di impianti sportivi comunali con affidamento diretto mediante convenzione.

###### **Capo II**

###### **Disciplina generale sugli impianti sportivi comunali**

Articolo 29 - Norme comuni a tutte le concessioni in gestione.

Articolo 30 - Funzioni di vigilanza esercitate dal concessionario e relativa responsabilità.

Articolo 31 - Divieti validi per tutti gli impianti sportivi.

Articolo 32 - Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni.

#### **Titolo IV**

#### **Attività di promozione e diffusione della pratica sportiva**

##### **Capo I**

##### **Giornata dello Sportivo**

Articolo 33 - Finalità.

Articolo 34 - Comitato tecnico "Giornata dello Sportivo".

Articolo 35 - Criteri di assegnazione del riconoscimento "Giornata dello Sportivo".

Articolo 36 - Consegna dei riconoscimenti.

##### **Capo II**

##### **Consulta dello Sport e del Tempo Libero**

Articolo 37 - Composizione e funzioni.

Articolo 38 - Coordinamento Sportivo.

Articolo 39 - Coordinamento del Tempo Libero.

#### **Titolo V**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 40 - Rinvii.

Articolo 41 - Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 42 - Entrata in vigore ed abrogazione di norme.

**Titolo I**  
**Oggetto del regolamento, disposizioni generali e classificazione degli impianti**

**Articolo 1**  
**Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione delle palestre e degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dall'Articolo 90 commi 24, 25 e 26 della Legge 27/12/2002 n. 289.
2. Il presente regolamento stabilisce norme in materia di:
  - a) classificazione degli impianti sportivi comunali e delle attività sportive;
  - b) ripartizione delle competenze in materia di impianti sportivi comunali e di attività ed iniziative comunali per lo sport;
  - c) concessione all'utilizzo di palestre comunali;
  - d) uso degli impianti sportivi;
  - e) concessione in gestione degli impianti sportivi;
  - f) tariffe dovute per l'uso delle palestre e degli impianti sportivi;
  - g) attività comunale di promozione dello sport e di collaborazione agli eventi sportivi e, in particolare, alla "Giornata dello Sportivo";
  - h) Consulta Comunale dello Sport e del Tempo Libero.
3. Gli impianti sportivi comunali, compresi quelli eventualmente acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in dotazione agli stessi, sono destinati, ad uso pubblico rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa della popolazione cittadina.
4. Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le società ed associazioni sportive, le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che perseguono finalità di diffusione della pratica sportiva e dello sport ovvero altre finalità di carattere educativo, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport e del tempo libero.
5. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze delle attività istituzionali delle scuole, comprese quelle extracurricolari e compatibilmente con i servizi post-scolastici attivati dal Comune per gli alunni e le loro famiglie nella medesima sede scolastica, sono messi a disposizione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Portogruaro.
6. Il Comune di Portogruaro si impegna ad applicare ed osservare i principi contenuti all'interno del patto istituzionale a favore dello sport giovanile avendo cura di tutelare, anche in un ambito territoriale allargato, tutte le fasce deboli e favorendo una pratica sportiva che si basi su principi educativi positivi.

**Articolo 2**  
**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
  - a) **impianto sportivo** il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
  - b) **attività sportiva** la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
  - c) **concessione in uso temporaneo** il provvedimento con il quale il Comune autorizza e disciplina in dettaglio l'utilizzazione di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo ovvero l'utilizzazione dell'impianto sportivo nel suo complesso per lo svolgimento di attività sportiva od altre attività compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto, per un periodo di tempo limitato (una o più fasce orarie nell'ambito dell'orario giornaliero di apertura, uno o più giorni nell'ambito della settimana, per un durata temporale complessiva compresa tra il minimo di 1 giornata ed il massimo di 1 anno di attività sportiva);
  - d) **concessione in uso e in gestione**, il provvedimento con il quale il Comune concede ad un terzo l'uso di un impianto sportivo per un periodo di tempo, di regola, superiore ad 1 (un) anno e contemporaneamente affida al medesimo soggetto e per il medesimo periodo la gestione dell'impianto;
  - e) **concessione in gestione**, il provvedimento con il quale il Comune affida ad un terzo i servizi di gestione di un impianto sportivo;
  - f) **concessione di costruzione e gestione** il contratto disciplinato dall'Articolo 143 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
  - g) **canone** l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti a rilevanza economica;
  - h) **corrispettivo** l'importo che il Comune può corrispondere, ove previsto dalla relativa convenzione, al concessionario della gestione e uso degli impianti sportivi;
  - i) **tariffa** la somma che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune ovvero al gestore dell'impianto [soggetto titolare di una delle forme di concessione di cui alle precedenti lettere c), d), e) e f)] a fronte dell'utilizzo del medesimo;
  - j) **anno di attività sportiva** il periodo intercorrente per convenzione fra il 1° luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo, salvo regole diverse valide per le singole discipline sportive.

### Articolo 3

#### Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:

- a) impianti di interesse cittadino;
- b) impianti di interesse zonale;

2. Gli impianti sportivi di cui al precedente comma 1, possono essere:

- a) impianti a rilevanza economica;
- b) impianti privi di rilevanza economica.

3. Sono classificati come **impianti sportivi di interesse cittadino**:

- a) tutti gli impianti che assolvono funzioni di interesse generale per la città, tenuto conto delle loro dimensioni, delle loro caratteristiche strutturali, dell'ampiezza dell'utenza servita, delle destinazioni d'uso prevalenti e della loro conformità alle disposizioni regolamentari del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive relative alle discipline sportive;
- b) gli impianti acquisiti in uso da terzi fino all'approvazione dell'atto di classificazione.

4. Sono classificati come **impianti sportivi di interesse zonale** gli impianti, che, per ubicazione e bacino d'utenza di riferimento, risultino inseriti nell'ambito territoriale di una specifica zona o frazione comunale o le strutture scoperte accessibili liberamente dall'utenza e che quindi assumono un interesse particolare per le aree in cui essi insistono.

5. Nel periodo tardo-primaverile ed estivo, dovrà essere garantito da parte del Comune proprietario, secondo le competenze di cui al successivo Articolo 5 del presente regolamento, l'uso libero o convenzionato delle strutture scoperte accessibili liberamente dall'utenza, da parte di bambini e ragazzi residenti nel territorio in cui esse sono ubicate, da ASD o da gruppi organizzati.

6. Sono classificati come impianti sportivi **a rilevanza economica** gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito.

La gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica può essere affidata esclusivamente mediante le concessioni di cui ai successivi articoli 27 e 28.

7. Sono classificati come impianti sportivi **privi di rilevanza economica** gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione e comunque tale da richiedere necessariamente il sostegno finanziario del Comune o di altri enti pubblici, sotto forma di contributo alle spese di gestione.

8. La classificazione degli impianti sportivi comunali, di quelli di nuova costruzione o di quelli acquisiti a terzi, nonché ogni modificazione alla classificazione esistente, saranno effettuate con deliberazione della Giunta Comunale, come previsto dal successivo Articolo 5 del presente regolamento.

9. La suddivisione degli impianti sportivi fra le varie tipologie previste dal presente articolo non assume rilievo ai fini fiscali e rileva invece, sotto il profilo politico-amministrativo, ai fini della gestione degli impianti, nonché ai fini della determinazione della politica tariffaria dell'Amministrazione.

### Articolo 4

#### Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali, sono prioritariamente assegnati per la pratica di attività sportiva di interesse pubblico, oltre che, per quanto attiene alle palestre, per l'attività didattica d'istituto delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di Portogruaro.

2. In relazione alla finalità di cui al comma precedente sono considerate di interesse pubblico le seguenti attività:

- **attività agonistica** svolta mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti organizzati da enti, organismi e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I., privilegiando il rapporto "pubblicistico" (Associazioni Sportive Dilettantistiche e sport giovanile) ;
- **attività di avviamento e di promozione allo sport** destinata a soggetti della fascia d'età compresa fra i 3 e i 18 anni o agli alunni delle scuole in accordo con le istituzioni scolastiche e con i programmi di attività approvati dalle stesse;
- **attività motorio-sportiva** specificamente indirizzata ai disabili;
- **attività motorio-sportiva** specificamente indirizzata agli anziani;
- **attività sportiva** a carattere amatoriale o non agonistico;
- **attività socio-ricreativa** mirata a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.

## **Articolo 5**

### **Ripartizione delle competenze**

1. Ai fini del razionale utilizzo e della gestione ottimale degli impianti sportivi comunali, le competenze in ordine all'attuazione del presente Regolamento sono ripartite secondo quanto stabilito nei successivi commi fra:

- a) Consiglio Comunale;
- b) Giunta Comunale;
- c) Dirigenti.

2. Al Consiglio Comunale compete:

- a) approvare gli atti di indirizzo per la programmazione, lo sviluppo e la gestione del sistema degli impianti sportivi cittadini;
- b) definire con il presente regolamento e modificare con successivi atti di indirizzo i criteri generali che presidono alla classificazione degli impianti sportivi, alle attività e agli atti relativi alle diverse forme di gestione degli impianti sportivi, all'uso degli impianti da parte dei cittadini e delle società sportive, alla determinazione dei criteri tariffari da applicare agli utilizzatori degli impianti ed alle ulteriori attività ed iniziative poste in essere dal Comune per promuovere lo sport in città e favorire la diffusione della pratica sportiva fra i cittadini;
- c) approvare le linee di indirizzo per la predisposizione delle convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione e delle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi;

3. Alla Giunta Comunale compete:

- a) provvedere alla classificazione degli impianti sportivi esistente, di quelli di nuova costruzione o di quelli acquisiti da terzi, nonché ogni modificazione e/o integrazione utile a disporre di una classificazione aggiornata, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio;
- b) approvare le tariffe per l'uso degli impianti, approvare gli schemi delle convenzioni tipo di disciplina delle concessioni in uso e gestione degli impianti sportivi in conformità alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale;
- c) deliberare la concessione in comodato d'uso gratuito per la gestione e l'uso di impianti sportivi, qualora il concessionario si impegni all'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, per gli anni di vigenza della convenzione.
- d) disporre annualmente le agevolazioni e i relativi adeguamenti alle tariffe orarie come previste al Titolo II, Capo I, Articolo 10, comma 4, del presente regolamento;
- e) approvare lo schema della convenzione-tipo di disciplina delle concessioni in uso temporaneo degli impianti sportivi nonché gli atti di disciplina dei relativi procedimenti amministrativi;
- f) approvare i regolamenti d'uso specifici di ciascun impianto, in relazione alle particolari caratteristiche strutturali, funzionali e organizzative del medesimo;
- g) approvare il calendario di funzionamento e gli orari di apertura al pubblico degli impianti sportivi in cui per convenzione esiste un vincolo orario, per favorire l'accesso ai praticanti;
- h) concedere la collaborazione dell'Amministrazione comunale a specifiche iniziative di terzi in ambito sportivo purché rivestano rilevante interesse per la cittadinanza, individuando, caso per caso, le modalità della collaborazione.

4. Ai Dirigenti compete:

- a) provvedere al rilascio delle concessioni in uso temporaneo degli impianti sportivi o di singoli spazi interni agli stessi nel rispetto delle disposizioni che regolano i relativi procedimenti;
- b) provvedere all'espletamento, fino all'adozione dei relativi provvedimenti finali, dei procedimenti relativi all'affidamento delle concessioni dei servizi di gestione degli impianti sportivi, la cui disciplina è dettata nel Titolo III del presente Regolamento;
- c) approvare e sottoscrivere le convenzioni di disciplina dei rapporti di concessione di cui alla precedente lettera b);
- d) predisporre la proposta relativa alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi da sottoporre all'esame ed approvazione della Giunta Comunale;
- e) provvedere a tutte le attività necessarie a garantire il regolare funzionamento degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune;
- f) esercitare funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso degli impianti da parte degli utenti e sulla corretta e regolare esecuzione delle attività di conduzione e gestione degli impianti sportivi da parte dei rispettivi concessionari;
- g) svolgono ogni altra funzione loro attribuita in ambito sportivo dal presente regolamento ovvero che rientri nella sfera di competenza propria del dirigente secondo la legge e i regolamenti, secondo lo Statuto del Comune e gli ulteriori regolamenti comunali vigenti.

## **Titolo II** **Uso delle palestre e degli impianti sportivi**

### **Capo I** **Disciplina per la concessione in uso temporaneo delle palestre comunali**

#### **Articolo 6** **Lo Status di sodalizio sportivo**

1. Il Comune di Portogruaro, nell'intento di favorire e valorizzare un corretto utilizzo del tempo libero mediante l'esercizio di attività motorie e sportive, mette a disposizione delle Società Sportive, delle Associazioni e dei Gruppi di Cittadini organizzati, non aventi finalità di lucro, le palestre di cui ha la proprietà e/o la disponibilità.
2. Lo status di sodalizio "non avente finalità di lucro" deve poter essere evinto dallo Statuto o dall'Atto Costitutivo e deve essere esplicitato anche con:  
la previsione che gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;  
l'obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;  
l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento

#### **Articolo 7** **Utilizzo delle palestre comunali**

1. La fruizione delle palestre comunali è consentita, nei limiti e secondo le disposizioni del presente regolamento, mediante apposite concessioni in uso temporaneo con orario prestabilito, e secondo i criteri di cui al successivo Articolo 9.
2. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche che richiedono l'utilizzo delle palestre devono essere iscritti al Registro Comunale delle libere forme associative.
3. In deroga a quanto sopra, e previa valutazione dell'Ufficio comunale competente in materia di sport, il Comune può motivatamente concedere l'uso delle palestre anche a gruppi spontanei, sempre secondo i criteri di cui al successivo Articolo 9.
4. Le attività praticate nelle palestre dovranno essere compatibili con le caratteristiche delle palestre richieste e tali da non arrecare alcun danno alle stesse.
5. L'Amministrazione Comunale può riservarsi l'utilizzo delle palestre per organizzare, sia direttamente, sia mediante soggetti idonei, attività sportive e di promozione dello sport, a favore di minori, anziani e diversamente abili.
6. L'Amministrazione Comunale, per locali ritenuti idonei e conformi a specifiche attività sportive, può rilasciare una concessione pluriennale, da rinnovarsi annualmente a condizione che il concessionario si assuma l'onere della manutenzione ordinaria, e la stessa sia effettuata secondo la disciplina vigente.
7. Nelle palestre Comunali si dovranno svolgere esclusivamente attività sportive così come indicato nel presente regolamento. L'uso per attività diverse può avvenire solo in casi di particolare interesse pubblico od istituzionale, sentita la Giunta, in accordo con l'ufficio preposto alla gestione delle palestre per le opportune indicazioni organizzative.

#### **Articolo 8** **Palestre annesse alle scuole comunali**

1. Le palestre comunali annesse alle scuole sono usufruibili per le finalità di cui all'articolo 7 una volta soddisfatte completamente le esigenze scolastiche.
2. Sugli utilizzi in questione si esprime preventivamente il competente organo della scuola interessata mediante apposito parere richiesto dal Comune. Nel caso non pervenga riscontro entro il termine di 20 giorni dalla data della richiesta di parere, il Comune può rilasciare la concessione anche in carenza di questo.
3. Nessun onere finanziario potrà gravare, in conseguenza di detti utilizzi, sull'istituzione scolastica interessata. La stessa avrà inoltre titolo per essere tenuta costantemente informata sui fruitori e sulle modalità di utilizzo della palestra.
4. L'uso delle palestre scolastiche e degli altri impianti sportivi in orario extrascolastico, devono essere richieste da parte delle scuole di ogni ordine e grado con almeno 20 giorni di anticipo,

#### **Articolo 9** **Criteri per il rilascio delle concessioni temporanee**

1. L'utilizzo delle palestre comunali viene concesso nel seguente ordine di precedenza in riferimento ai soggetti richiedenti:
  - a) Scuole di competenza comunale con precedenza assoluta ed in maniera esaustiva sia per le palestre annesse che per quelle non annesse alle scuole.
  - b) Scuole non di competenza comunale (Istituti di istruzione secondaria di 2° grado, scuole paritarie, corsi universitari);

- c) Società sportive dilettantistiche con sede in Portogruaro, che partecipano ad attività agonistica, campionato o attività assimilabili;
  - d) Società sportive dilettantistiche con sede in Portogruaro affiliate a federazioni, pur senza esercitare attività agonistica e altri sodalizi sportivi, con sede in Portogruaro, iscritti agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI. In questo ambito verranno prioritariamente soddisfatte le richieste riguardanti l'attività giovanile
  - e) Altri soggetti con sede in Portogruaro che praticano attività motorie e sportive, con priorità allo sport per disabili ed anziani. In questo ambito verranno prioritariamente soddisfatte le richieste presentate dai soggetti aventi sede nella località ove è ubicata la palestra richiesta;
  - f) Altri soggetti con sede fuori del territorio di Portogruaro con preferenze come dal punto c) al e) del presente comma.
- 2.** Nei casi in cui non risulti possibile, alla luce dei sopraelencati criteri, determinare la priorità delle richieste, il Comune provvederà, una volta espletati i necessari tentativi di accordo tra i richiedenti, a stabilire l'ordine di priorità mediante le seguenti modalità:
- a) la squadra e gli atleti che svolgono il massimo campionato nazionale dilettantistico o partecipano a campionati agonistici;
  - b) l'associazione che conta il più alto numero di tesserati del settore giovanile o che organizza attività per la terza età o per atleti disabili;
  - c) impossibilità, per caratteristiche dell'attività promossa o dell'utenza, di utilizzare altre palestre rispetto a quella richiesta;
  - d) sorteggio.
- 3.** Potranno essere rilasciate concessioni temporanee di breve periodo per manifestazioni sportive e tornei delle federazioni sportive di livello nazionale, interregionale, regionale che diano lustro alla città di Portogruaro, privilegiando quelle con il maggior numero di atleti, fatte salve le priorità per i campionati federali autorizzati.
- 4.** In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive

## **Articolo 10**

### **Determinazione delle tariffe**

- 1.** Gli utilizzi, ad eccezione di quelli di cui all'art 9, comma 1, lett. a), sono onerosi.
- 2.** L'uso delle palestre scolastiche e degli altri impianti sportivi in orario extrascolastico per attività extracurricolare, è assoggettato al regime ordinario delle tariffe.
- 3.** Le tariffe, stabilite per ogni ora di utilizzo e rapportate ai costi sostenuti dal Comune, sono annualmente determinate secondo le competenze stabilite al precedente Articolo 5 del presente Regolamento.
- 4.** La Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe può disporre le seguenti riduzioni alle tariffe orarie:
- SEZIONE 1- Riduzione del 75%**
- a) Associazioni sportive dilettantistiche con sede in Portogruaro, iscritte al registro del CONI, affiliate alle federazioni sportive del CONI o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che partecipano a regolare attività agonistica (campionato o attività assimilabile: attività strutturata che si svolge in più appuntamenti) indetta dalle rispettive federazioni o enti, per quanto concerne le sedute di allenamento; l'attività deve essere rivolta in maniera prevalente verso il settore giovanile, che deve rappresentare almeno l'85% della stessa (dato da ricavarsi, attraverso il tabulato dell'ultima stagione utile, dal numero degli atleti tesserati minorenni/maggiorenni). Rientrano nel conteggio anche gli associati in età preagonistica.
  - b) Associazioni che svolgono, in misura prevalente attività a favore di atleti disabili;
  - c) A.S.D. di Portogruaro che svolgono esclusivamente attività di promozione sportiva per bambini sino ai 12 anni.
- SEZIONE 2 -Riduzione del 67,5%**
- a) Attività agonistica giovanile (atleti tesserati) svolta da ASD, di Portogruaro, iscritte al registro CONI, che non raggiungono la quota minima di attività giovanile così come individuato alla Sezione 1.a), 2.b);
  - b) Associazioni sportive dilettantistiche, con sede in Portogruaro, iscritte al registro CONI, affiliate alle federazioni sportive del CONI o ad enti di promozione sportiva da questo riconosciuti e che partecipano a regolare attività agonistica indetta dalle rispettive federazioni o enti, per quanto concerne le sedute di allenamento e le gare ("prima squadra"); l'attività deve essere rivolta in maniera prevalente verso il settore giovanile, che deve rappresentare almeno il 70% della stessa (dato da ricavarsi dal numero degli atleti tesserati). Rientrano nel conteggio anche gli associati in età preagonistica.
  - c) ASD residenti a Portogruaro che svolgono attività di promozione sportiva per atleti di età inferiore ai 18 anni, almeno il 90% del totale degli iscritti.
- SEZIONE 3 - Riduzione del 55%**
- a) Attività preparatorie all'attività agonistica, organizzate da associazioni o enti affiliati al CONI, che vedono la presenza contemporanea di tesserati minorenni (presenti in numero almeno superiore al 40% degli atleti tesserati ammessi all'attività) ed adulti. E' richiesta iscrizione al registro del CONI;
  - b) Associazioni sportive affiliate agli Enti di Promozione sportiva del CONI, con sede in Portogruaro, che svolgono attività per la terza età (almeno 80% degli iscritti età superiore ai 65 anni, possessori tessera d'argento);

- c) A.S.D., ma anche di gruppi spontanei, che, anche nelle frazioni, organizzano corsi di ginnastica di base per incentivare l'attività fisica nelle fasce di popolazione di residenti per cui l'offerta di sport è carente;
- d) A.S.D., con sede in Portogruaro, che svolgano prevalentemente attività a favore di minorenni, sino ai 18 anni (associati o tesserati superiore all' 80% del totale) pur senza esercitare attività agonistica;

#### SEZIONE 4 - Riduzione del 45%

- a) Associazioni sportive dilettantistiche con sede in Portogruaro, per quanto riguarda le categorie maggiori, affiliate alle federazioni sportive e ad enti riconosciuti dal CONI, che partecipano, con i propri tesserati, almeno con parte di essi, a regolare attività agonistica, senza i requisiti dell'Articolo 5, comma 2, Sezione 1. a) e Sezione 2. b), indetti dalle rispettive federazioni ed enti, per le gare e le relative sedute di allenamento;

#### SEZIONE 5 - Riduzione del 35%

- a) Associazioni sportive affiliate agli Enti di Promozione sportiva del CONI, con sede in Portogruaro che praticano attività con i propri tesserati/associati, o con parte di esse, senza finalità agonistiche
- b) Attività ginnica delle scuole di competenza non comunale.
- c) Attività giovanile di associazioni ASD con sede sociale al di fuori del Comune di Portogruaro.

5. La tariffa per gruppi spontanei e per altre realtà non comprese nei punti precedenti si intende non suscettibile di riduzione.

6. E' altresì facoltà insindacabile dell'Amministrazione Comunale concedere l'utilizzo gratuito in caso di manifestazioni o iniziative patrocinate dal Comune o che abbiano un rilevante interesse collettivo o che, più in generale, diano lustro al nome della Città.

7. Allo stesso modo l'Amministrazione Comunale può prevedere la gratuità limitatamente allo svolgimento di gare per il settore giovanile e per atleti disabili. Stesso trattamento verrà riconosciuto a tutte le categorie di quelle società, il cui rapporto tra tesserati delle categorie giovanili e di quelle "maggiori" sia superiore all'85%.

### **Articolo 11**

#### **Pagamento delle tariffe**

1. I pagamenti delle tariffe dovranno avvenire con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
2. L'Amministrazione Comunale provvederà a controlli periodici sul regolare pagamento delle tariffe da parte dei soggetti che utilizzano le palestre comunali, e, in caso di reiterata violazione dei termini di cui al precedente comma 1, darà corso agli adempimenti di cui al successivo Articolo 17, finanche al recupero forzoso nelle forme di legge.

### **Articolo 12**

#### **Acconto e saldo**

1. All'atto del rilascio della concessione temporanea per l'utilizzo delle palestre comunali i concessionari dovranno versare al Comune di Portogruaro, presso il Servizio di Tesoreria Comunale, a titolo di acconto, il 10% di quanto dovuto a saldo secondo il periodo di preventivato utilizzo. L'ufficio competente con la concessione all'utilizzo fornirà ai concessionari il tabulato utilizzo/costi per l'intera stagione sportiva, nonché gli estremi per il versamento delle somme dovute all'Ente per detto utilizzo. Al termine del periodo di utilizzo e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di conclusione dello stesso, effettuati gli adempimenti di cui al successivo articolo 16 di riconsegna dei locali, il concessionario è tenuto al saldo della somma dovuta per l'utilizzo, previa verifica contestuale con l'ufficio competente dell'effettivo consuntivo utilizzo/costi. L'importo dovuto sarà calcolato in base alle tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.
2. Le Istituzioni scolastiche di cui all'Articolo 9 comma 1, lettere a) e b) sono esentate dal versamento dell'acconto.
3. La Giunta Comunale ha la facoltà, in sede di fissazione annuale delle tariffe per l'utilizzo delle palestre, ha facoltà di fissare una diversa percentuale dell'acconto da versarsi nell'anno di competenza.

### **Articolo 13**

#### **Presentazione delle domande**

1. La domanda per l'utilizzo temporaneo delle palestre (in regola con l'imposta di bollo con riferimento alle attività a tariffa agevolata), dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, scaricabile anche dal sito internet del Comune, ed essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dovrà contenere:
  - a) l'indicazione della struttura di cui si richiede l'uso;
  - b) l'indicazione precisa di periodi, giorni ed ora di utilizzo richiesti;
  - c) l'attività sportiva che vi si intende esercitare;
  - d) la specificazione tipologica dell'attività societaria, con ogni utile elemento per consentire la definizione delle precedenze e il trattamento tariffario (statuto o atto costitutivo, e attestato di affiliazione alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione sportiva ove non già depositati; specificazione tipologica delle attività di cui ai singoli utilizzi, ecc.);
  - e) il nominativo del/dei responsabile/i tecnico/i dell'attività sportiva, che saranno presenti in palestra durante lo svolgimento dell'attività, allegando copia del diploma, attestato o licenza di abilitazione o qualsiasi documento che attesti la qualifica di dirigente/preparatore/allenatore riconosciuto CONI o dall'Ente (per l'attività agonistica);

- f) i gruppi spontanei sono esentati dalle precisazioni di cui ai precedenti punti d) ed e) del presente comma. Oltre a quanto previsto dai precedenti punti a) e b) del presente comma, i gruppi spontanei devono indicare: i nomi degli iscritti all'attività sportiva, il nome del responsabile, e una dichiarazione che non praticano alcun genere di attività agonistica in relazione allo sport per il quale viene richiesto l'utilizzo della palestra
- g) dichiarazione di accettazione delle norme di cui al presente Regolamento.
- 2.** Alla domanda dovrà essere allegato:
- a) il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso dal quale si evinca l'azione *no profit* del sodalizio;
- b) un prospetto da cui risultino, sempreché non si evincano dal bilancio, i rimborsi e compensi agli istruttori, il numero di iscritti e le relative quote di iscrizione, il numero di ore in cui si articolerà ogni singolo corso e il presumibile numero dei partecipanti. Nell'apposito modulo di autorizzazione all'uso delle palestre devono essere riportati con chiarezza numero di Tesserati o Associati, numero di maggiorenni, numero di minorenni e numero di atleti con età inferiore ai 12 anni.
- c) dichiarazione riguardante la copertura assicurativa per responsabilità civile ed il possesso dei singoli certificati di idoneità alla pratica sportiva in funzione del tipo di attività svolta;
- d) i gruppi spontanei, per la loro stessa natura, sono esentati dal presentare la documentazione di cui ai precedenti commi 2,a e 2.b;
- 3.** Le domande di utilizzo delle palestre, siano esse annesse o meno alle scuole, per il periodo dell'anno sportivo o per significative frazioni della stessa, devono pervenire al Comune entro il 31 maggio di ogni anno. Le domande presentate dopo tale data, saranno prese in considerazione solo una volta soddisfatte quelle pervenute entro il termine.
- 4.** Le domande relative agli utilizzi delle palestre per singole giornate o per limitati periodi e quelle tese a modificare concessioni già rilasciate devono pervenire al Comune almeno 5 giorni prima della data di utilizzo richiesto o di quella oggetto di modifica-

#### **Articolo 14** **Rilascio delle concessioni**

- 1.** Il rilascio delle concessioni di cui al presente Regolamento è di competenza del Comune (Ufficio comunale competente in materia di sport).
- 2.** Per concessione d'uso di una palestra si intende l'accesso e l'utilizzo dei locali adibiti materialmente alle attività ginniche e motorie, agli spogliatoi e servizi igienici, nonché altri locali presenti non oggetto di specifica inibizione.
- 3.** Le palestre si intendono servite di acqua, luce e, nei periodi prescritti, riscaldamento.
- 4.** Le attrezzature di cui sono dotate le palestre sono a disposizione dei concessionari, salvo contrario parere del concedente.
- 5.** L'Ufficio comunale competente in materia di sport curerà, entro il 31 luglio di ogni anno, la redazione del piano annuale di utilizzo delle palestre alla luce delle domande regolarmente prodotte, e previa acquisizione dei pareri di competenza delle Istituzioni Scolastiche per quanto concerne le palestre annesse alle Scuole.
- 6.** Potranno essere rilasciate in via transitoria, e comunque fino alla redazione del piano annuale, concessioni provvisorie. Le stesse, per quanto riguarda le palestre annesse alle scuole, sottostanno comunque al parere di competenza dell'Istituzione Scolastica.
- 7.** Il rilascio delle concessioni implica per il concessionario il pagamento, ove previsto, delle relative tariffe con le modalità di cui all'Articolo 11. Eventuali rinunce, totali o parziali, agli utilizzi oggetto di concessione avranno effetto per quanto riguarda il pagamento delle tariffe a partire dal quinto giorno successivo alla loro acquisizione (a tale proposito farà fede la data di acquisizione al Protocollo del Comune).
- 8.** Le concessioni per utilizzi diversi da quelli scolastici sono revocabili in qualsiasi momento per esigenze di interesse pubblico sopravvenute e valutate insindacabilmente dal Comune.
- 9.** Il Comune assicura l'agibilità generica della struttura concessa quale palestra per attività ginnico-sportive per uso scolastico. Il concessionario è tenuto a verificare l'agibilità per il proprio uso, sollevando il Comune da ogni responsabilità in proposito.
- 10.** I sodalizi sportivi che non sono in regola con il pagamento delle tariffe, non possono chiedere l'utilizzo delle palestre per l'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione debitoria, e questo sino al suo sanamento.
- 11.** Le istanze presentate da Sodalizi Sportivi che siano incorsi nella revoca della concessione all'utilizzo di palestre comunali secondo le previsioni del successivo articolo 17, comma 3, ovvero, si siano resi responsabili di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi assunti all'atto della concessione, sono dichiarate inammissibili e pertanto escluse d'ufficio dal procedimento di concessione.
- 12.** Ai Sodalizi sportivi incorsi nella revoca della concessione all'utilizzo di palestre comunali secondo le previsioni del successivo articolo 17, comma 3, sarà preclusa la possibilità di ottenere nuove concessioni per la pratica di ogni e qualsiasi attività sportiva nelle palestre comunali per un periodo pari a due stagioni sportive.

## **Articolo 15**

### **Obblighi del concessionario**

1. Con il rilascio della concessione, il concessionario, oltre che all'osservanza di quanto previsto dai precedenti articoli, è obbligato a:

- a) utilizzare la palestra concessa per le attività e negli orari dichiarati in sede di domanda e specificati nella concessione;
  - b) non utilizzare la palestra concessa per attività contrarie alle finalità e principi del presente Regolamento e per attività che possono danneggiare la struttura e le attrezzature o arrecare danno o disturbo a terzi;
  - c) presentare al Comune apposita dichiarazione, su modello predisposto dal Comune stesso, nella quale devono essere indicati le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari che intende installare; il Comune rilascia l'autorizzazione entro 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione;
  - d) sollevare il Comune e, nel caso di palestre annesse a scuole, l'Istituzione Scolastica competente da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti e danni che possono accadere durante l'utilizzo tanto a persone che a cose;
  - e) comunicare tempestivamente all'Ufficio comunale competente in materia di sport i danni alla struttura e/o alle attrezzature verificati all'inizio o precedentemente del proprio turno di utilizzo;
  - f) rispondere dei danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature durante e/o in conseguenza dell'utilizzo;
  - g) tenere estraneo il Comune e, nel caso di palestre annesse a scuole, l'Istituzione Scolastica competente, ai rapporti del concessionario con terzi per l'espletamento dell'attività;
  - h) provvedere alla custodia della palestra per tutto il tempo di utilizzo e alle pulizie della stessa successivamente all'utilizzo stesso, indicando chi (associato o personale specializzato) provvederà a tali incombenze;
  - i) non consentire l'accesso alla palestra ai propri atleti, associati e utenti se non accompagnati dal Responsabile tecnico o incaricato di cui all'Articolo 13, comma 1.e;
  - j) di assicurare l'accesso alle attività in palestra esclusivamente ai propri atleti regolarmente iscritti/tesserati. La sub concessione della palestre a soggetti diversi da quelli autorizzati rappresenta, per il soggetto responsabile, una condizione di immediata revoca della concessione all'uso della palestra secondo quanto previsto all'Articolo 17, comma 3.
  - k) garantire che gli utenti della palestra calzino scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie di gioco dell'impianto e, comunque, calzature che non lascino segni sul pavimento delle palestre;
  - l) vietare il gioco con palloni di cuoio o gomma (la pratica del calcetto è consentita esclusivamente con gli appositi palloni e sulla base di apposita concessione).
  - m) garantire l'osservanza del divieto di fumare nella palestra e nei locali attigui (spogliatoi, tribune, magazzini, ecc.); del divieto di introdurre nell'impianto animali, automezzi, motocicli, biciclette e/o qualsiasi altro veicolo;
  - n) l'accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell'inizio di ogni fascia oraria assegnata, mentre gli stessi dovranno, lasciati liberi entro 10 minuti dal termine dell'attività;
2. Il concessionario è tenuto, all'atto del rilascio della concessione, a sottoscrivere apposita e specifica dichiarazione di osservanza degli obblighi di cui al precedente comma, nonché di assunzione di responsabilità.

## **Articolo 16**

### **Resa locali**

1. A conclusione del periodo di utilizzo il concessionario è tenuto alla resa dei locali concessi in uso temporaneo. L'ufficio comunale competente provvederà alla redazione del verbale di reso che sarà sottoscritto per accettazione dal concessionario con la contestuale riconsegna di tutte le chiavi di accesso ai locali utilizzati.

2. Di ogni eventuale danno al patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune che dovesse essere riscontrato, sarà ritenuto responsabile il concessionario, cui saranno addebitate dal Comune le spese per la rifusione del danno.

## **Articolo 17**

### **Sorveglianza - revoca concessioni**

1. La sorveglianza delle palestre, oltre che ai concessionari, è affidata al Comune che provvederà tramite propri incaricati e, nel caso di palestre annesse a scuole, anche a quella della competente Istituzione Scolastica.

2. Una volta riscontrate inadempienze da parte del concessionario il Comune, dopo formale contestazione, adotterà i seguenti provvedimenti: a) diffida al primo accertamento b) sospensione temporanea per n. 5 giornate di attività al secondo accertamento c) sospensione temporanea per n. 10 giornate di attività al terzo accertamento d) revoca della concessione al quarto accertamento.

3. Si prescinde da detta gradualità di provvedimenti procedendo direttamente alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) svolgimento di attività aventi evidenti finalità di lucro;
- b) svolgimento di attività difformi da quelle autorizzate;
- c) arbitraria estensione dei periodi e/o fasce orarie di utilizzo autorizzate;
- d) utilizzo delle palestre, in fasce orarie autorizzate ad associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni o enti riconosciuti dal CONI, da parte di soggetti non iscritti/tesserati con la società autorizzata
- e) sub concessione degli spazi a terzi

- f) danni alla struttura concessa procurati non accidentalmente o per inosservanza di quanto previsto al comma 1 dell'Articolo 15.
4. Il Comune può, altresì, procedere alla revoca della concessione nel caso in cui, effettuati d'ufficio i lavori necessari a seguito dell'inadempimento da parte del concessionario, questi non provveda a rimborsare il Comune dell'importo pagato e all'eventuale risarcimento del danno dallo stesso subito, entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Il Comune può revocare in caso di sopraggiunta necessità (ad es. impossibilità d'uso di una palestra) le autorizzazioni già concesse per ridestinare gli spazi secondo i criteri esposti all'Articolo 9.
- La variazione, sia per l'assegnazione che per la revoca, dove possibile, deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso.

## **Capo II**

### **Concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi diversi dalle palestre**

#### **Articolo 18**

##### **Criteri per la concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere usati da tutti i cittadini e da tutte le società ed associazioni sportive che svolgono la loro attività in tutto o in parte nel territorio comunale. Ad eccezione dell'impianto natatorio e degli impianti nei quali l'accesso è consentito per regolamento anche agli utenti individuali, di regola, l'uso degli impianti è riservato alle società ed associazioni sportive o comunque a gruppi organizzati di utenti.
2. Eventuali assegnazioni in concessione temporanea verranno date secondo i criteri esposti al precedente Articolo 9.
3. Le concessioni d'uso temporaneo degli impianti sportivi, o comunque l'assegnazione in concessione ed uso a plurimandatari, con particolare riferimento ai campi di calcio in erba naturale, sono rilasciate tenendo conto dei limiti massimi di utilizzo previsti ai fini della salvaguardia del terreno di gioco e delle indicazioni tecniche preventivamente fornite dal soggetto responsabile della gestione.

#### **Articolo 19**

##### **Procedimento per il rilascio della concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi**

1. I provvedimenti di concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi sono adottati dal Dirigente competente nel rispetto dei termini, delle regole e delle ulteriori disposizioni approvate dalla Giunta Comunale negli atti di disciplina dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Gli uffici incaricati di istruire le istanze di concessione d'uso temporaneo degli impianti sportivi, in presenza di una molteplicità di istanze convergenti sui medesimi impianti nonché sui medesimi periodi temporali o giornate od orari oggetto delle richieste, al fine di snellire i relativi procedimenti, possono far precedere la fase della valutazione comparativa di cui all'Articolo 9 da una conferenza preliminare tra tutti i soggetti interessati, volta a verificare la possibilità per i soggetti stessi di individuare impianti, periodi, giornate ed orari alternativi a quelli che risultano esplicitati nell'istanza.
3. Ai provvedimenti dirigenziali adottati ai sensi del comma 1 è allegata la convenzione contenente le condizioni d'uso dell'impianto e le regole che il concessionario è tenuto ad osservare, in conformità a quanto stabilito nel presente regolamento. Lo schema-tipo di convenzione è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Articolo 20**

##### **Rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo da parte dei gestori degli impianti**

1. Negli impianti sportivi la cui gestione è affidata dal Comune a terzi mediante le diverse tipologie di concessione in gestione di cui al Titolo III del presente Regolamento, il provvedimento di concessione in uso temporaneo di cui al presente titolo può essere adottato dal gestore in luogo del Comune, qualora la convenzione che disciplina l'affidamento della gestione preveda espressamente anche questa competenza gestionale. In tal caso il concessionario-gestore è tenuto ad applicare in modo esatto, efficace e diligente tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli ulteriori atti di disciplina del rapporto di concessione in uso temporaneo approvati dalla Giunta Comunale.
2. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma da parte del gestore.

#### **Articolo 21**

##### **Istanze escluse dal procedimento di concessione**

1. Sono dichiarate inammissibili e pertanto escluse d'ufficio dal procedimento di concessione, le istanze presentate da Società o soggetti che, in occasione di precedenti concessioni, si siano resi responsabili di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi assunti all'atto della concessione, ovvero abbiano reso inservibile l'impianto anche solo in parte ovvero lo abbiano comunque deteriorato senza aver provveduto all'integrale risarcimento del danno, ovvero, infine, risultino ancora debitori nei confronti dell'Amministrazione comunale dei canoni tariffari relativi alle precedenti concessioni.

## **Capo III**

### **Disciplina generale per l'utilizzo temporaneo di palestre e impianti sportivi comunali**

#### **Articolo 22**

##### **Azioni sanzionatorie nei confronti del concessionario d'uso**

1. Ove si accerti l'inadempimento o l'inosservanza degli obblighi nascenti dall'atto di concessione in uso temporaneo di una palestra comunale o di un impianto sportivo, l'Amministrazione comunale si riserva di agire nei confronti del concessionario in uno o più dei seguenti modi in relazione alla gravità e alle conseguenze del caso:
  - a) revoca della concessione in caso di reiterata inosservanza o inadempimento di obblighi, divieti, prescrizioni, limitazioni e disposizioni stabilite per l'uso dell'impianto;
  - b) azione risarcitoria dei danni arrecati all'impianto in conseguenza dell'inadempimento;
  - c) revoca della concessione in caso di mancato o ritardato pagamento della tariffa dovuta, ovvero in caso di mancato o parziale risarcimento di danni di cui si è reso responsabile il concessionario.
2. Le istanze di concessione d'uso temporaneo di impianti sportivi presentate dal soggetto che risulti ancora in debito verso il Comune della tariffa dovuta per una precedente utilizzazione di palestre comunali e impianti oppure del versamento di somme richieste a titolo di risarcimento danni devono essere rigettate.
3. In caso di revoca della concessione è esclusa qualunque possibilità per il concessionario di chiedere indennizzi di qualunque genere, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
4. L'Amministrazione si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte, con atto motivato, la concessione in uso per motivi di interesse pubblico, ovvero a scopo di tutela preventiva della incolumità delle persone e/o dell'integrità del bene comunale senza che nulla il concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
5. Le situazioni di inosservanza o inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di concessione in uso temporaneo, specialmente quelle relative ad un uso dell'impianto non conforme a quello stabilito dall'Amministrazione, dovranno essere accertate in contraddittorio fra il concessionario ed i referenti dell'Amministrazione stessa.

#### **Articolo 23**

##### **Tariffe per l'uso degli impianti sportivi secondo le diverse tipologie di modelli gestionali**

1. Di regola l'uso delle palestre e degli impianti sportivi comunali è consentito, da parte degli utenti e dei soggetti titolari di concessione in uso temporaneo degli impianti stessi, dietro il pagamento delle relative tariffe.
2. Nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale sono stabiliti:
  - a) le diverse tipologie e formule tariffarie previste per ciascun impianto in rapporto allo spazio utilizzato, alla durata temporale dell'utilizzo (ad esempio: tariffe orarie, giornaliere, ecc.), al tipo di attività da svolgere (esempio: allenamenti, gare, ecc.) e ad eventuali altri criteri correlati alla specificità dell'impianto e/o della disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
  - b) gli importi delle tariffe o le modalità di calcolo in caso di importi non predeterminabili in misura fissa;
  - c) i termini e le modalità di versamento delle tariffe;
  - d) le eventuali agevolazioni ed esenzioni;
  - e) le eventuali incombenze aggiuntive poste a carico dell'utilizzatore.
3. La Giunta Comunale approva il tariffario di cui al precedente comma nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento, degli atti di indirizzo politico approvati dal Consiglio Comunale sia in materia tariffaria e di bilancio, sia in materia di politica sportiva.
4. I principali criteri da utilizzare ai fini della determinazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale sono i seguenti:
  - a) costi di gestione relativi a ciascun grande impianto o a gruppi di impianti omogenei per tipologia di utenza e per conformazione strutturale (grado di rilevanza della funzione sociale esercitata dall'impianto nel territorio in cui è ubicato), tipologia delle discipline sportive praticabili nell'impianto;
  - b) grado di fruibilità sportiva della struttura;
  - c) politiche di promozione dello sport nei confronti di determinate categorie di utenti (esempio: disabili, bambini, giovani, istituzioni scolastiche, anziani, ecc.). Di regola per un uso degli impianti finalizzato allo svolgimento di attività extrasportive, le tariffe dovranno essere adeguatamente maggiorate.
5. In relazione al criterio di cui al precedente comma, lettera a), le tariffe devono essere determinate in modo che la copertura percentuale dei costi di gestione degli impianti sia determinata almeno nella misura minima prevista dalla vigente normativa contabile degli enti locali.
6. Le tariffe sono di norma soggette ad aggiornamento annuale su indice ISTAT
7. La Giunta Comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti in casi eccezionali, connessi allo svolgimento di manifestazioni od eventi di particolare interesse pubblico.
8. L'eventuale uso degli impianti sportivi comunali, diversi dalle palestre, da parte delle scuole secondarie di secondo grado di competenza dell'Amministrazione Provinciale nell'ambito della didattica di istituto è consentito esclusivamente alle condizioni stabilite da appositi accordi da stipularsi con la Provincia di Venezia.

## **Articolo 24**

### **Corresponsione delle tariffe**

1. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti individuali, di regola, è effettuato anticipatamente, con scadenze e modalità indicate nelle concessioni.

## **Titolo III**

### **Disciplina per l'affidamento in gestione e uso degli impianti sportivi**

#### **Capo I**

#### **Concessione in uso e gestione degli impianti sportivi**

## **Articolo 25**

### **Tipologie di modelli gestionali degli impianti sportivi**

1. La gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino è esercitata, di regola, in forma indiretta utilizzando le seguenti tipologie di modelli gestionali:

- concessione in uso e in gestione;
- concessione in gestione;
- concessione di costruzione e gestione in conformità alla normativa che disciplina specificamente tale istituto.

2. La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali mediante concessioni in uso e in gestione, sulla base di apposite convenzioni di disciplina del rapporto, con l'osservanza delle modalità e delle procedure stabilite nell'articolo 26.

3. Ai fini di quanto è previsto nel presente titolo, per società od associazione sportiva dilettantistica si intende qualunque società od associazione sportiva costituita secondo una delle forme societarie previste dall'Articolo 90, comma 17, della legge n. 289 del 27.12.2002, come integrato e modificato dalla legge nr. 128 del 21 maggio 2004. Le stesse devono agire nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i principi generali enunciati al comma 18 della legge di cui sopra

4. La gestione degli impianti sportivi di interesse frazionale, delle palestre scolastiche e delle aree gioco sportive adiacenti alle scuole è affidata in via preferenziale, mediante la formula della concessione in uso e in gestione, a società ed associazioni sportive dilettantistiche la cui attività sportiva è rivolta prevalentemente a favore del territorio in cui è ubicato l'impianto,

5. La gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino a rilevanza economica può essere affidata:

- a) mediante concessione in uso e in gestione ovvero concessione in sola gestione con l'osservanza delle procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- b) mediante concessione in uso e in gestione attraverso la procedura dell'affidamento diretto di servizi regolato da convenzione in conformità all'Articolo 42, 2° comma, lettera e) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, purché si tratti di casi eccezionali nei quali sussistono speciali motivazioni che giustificano il ricorso a tale procedura;
- c) mediante concessione di costruzione e gestione nei casi di impianti ancora da costruire che risultino classificati come impianti a rilevanza economica all'atto del loro inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione. Si intendono comprese nella definizione di "costruzione" anche gli interventi di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria.

## **Articolo 26**

### **Regole inerenti alla concessione in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica**

1. La concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica viene attribuita mediante:

- a) affidamento diretto al soggetto sportivo con sede in Portogruaro (Società o Associazione Sportiva Dilettantistica secondo la definizione di cui all'articolo 25, comma 3, Ente di promozione sportiva, Federazione sportiva nazionale) che risulti essere l'unico soggetto operante nell'area afferente al bacino di utenza dell'impianto cittadino o zonale da concedere in uso;
- b) affidamento al soggetto sportivo (Società o Associazione sportiva dilettantistica secondo la definizione di cui all'Articolo 25, comma 3) risultato vincitore della relativa procedura di selezione ad evidenza pubblica, riservata ai soggetti sportivi in tutti i casi nei quali non sussista il presupposto per ricorrere all'affidamento diretto di cui alla precedente lettera a) .

2. L'affidamento diretto potrà essere attribuito una volta soddisfatti i seguenti criteri:

- a) la società/associazione sportiva deve praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere, ovvero, ove trattasi di complesso polisportivo, nell'impianto principale del complesso e deve pertanto avere interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive;
- b) la società deve operare nell'area territoriale o frazione cittadina, in cui è ubicato l'impianto;

- c) la società deve perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- d) la società deve aver dichiarato di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;
- e) la società non deve essere incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
- f) la società deve risultare iscritta, ovvero aver presentato domanda di iscrizione, al Registro comunale delle libere forme associative - Sezione sport e tempo libero -, essere affiliata alle federazioni sportive nazionali ovvero agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi e risultare regolarmente iscritta al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 20, della legge 27.12.2002, n. 289.

**3.** Devono essere soddisfatte le norme di cui al successivo articolo 29.

**4.** Nel caso in cui, sussistendone i presupposti, sia stata esperita la procedura per l'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso di cui al precedente comma 1, lett. a) e per qualunque motivo essa non sia andata a buon fine, la concessione in gestione e in uso dell'impianto sarà attribuita con la procedura di cui alla lett. b) del medesimo comma 1.

**5.** Nel caso in cui la procedura di affidamento della concessione di cui al comma 1, lett. b), non possa essere esperita per mancanza di soggetti interessati ovvero nel caso in cui sia stata esperita senza successo, si utilizzeranno le procedure ad evidenza pubblica previste dalla vigente normativa in materia di concessioni e/o appalti di servizi, aperte a qualunque concorrente in possesso dei requisiti fissati dal bando di gara.

**6.** Si ha titolo ad acquisire la qualificazione di candidato unico all'assegnazione della concessione in gestione e in uso mediante l'affidamento diretto di cui al comma 1, lett. a) se l'aspirante concessionario risulta essere l'unico soggetto sportivo che, in una specifica area territoriale, svolge attività sportive dilettantistiche nella disciplina sportiva alla cui pratica è destinato in via esclusiva o prevalente l'uso dell'impianto. La qualificazione di candidato unico all'affidamento della concessione risulta da una dichiarazione d'intenti adottata dal Comune, ad iniziativa d'ufficio ovvero a seguito di apposita istanza formulata dal soggetto interessato, dopo aver esperito la verifica diretta ad accertare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi.

**7.** La dichiarazione d'intenti adottata ai sensi del comma precedente è resa pubblica con apposito avviso pubblicato nell'Albo pretorio on-line e sul sito Internet del Comune nel quale si invitano eventuali controinteressati che ritengano di aver titolo all'eventuale affidamento della concessione in gestione e in uso dell'impianto, a segnalare tale loro interesse entro un termine perentorio non inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. Ove pervengano tali segnalazioni di interesse e le stesse risultino fondate, sarà avviata la procedura di selezione di cui al comma 1, lettera b). Qualora, invece, non pervenga alcuna segnalazione da parte di controinteressati entro il termine prescritto, ovvero si riscontri l'infondatezza delle eventuali segnalazioni pervenute, si porranno in essere gli atti necessari per l'affidamento diretto della concessione.

**8.** La partecipazione alla selezione di cui al comma 1, lettera b) è aperta a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche ed agli altri soggetti precisati nel medesimo comma 1, in possesso dei requisiti già specificati ai precedenti comma 2 e 3 del presente articolo 26.

**9.** La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Dirigente di un avviso pubblico di selezione, pubblicato nell'Albo pretorio on-line e sul sito Internet del Comune, contenente in forma sintetica indicazioni su:

- tipologia, ubicazione e destinazione d'uso sportivo dell'impianto;
- tipologia dei servizi di gestione richiesti e indicazione delle tipologie di oneri posti a carico del concessionario;
- vincoli organizzativi da rispettare nella gestione
- facoltà esercitabili dal concessionario;
- eventuale corrispettivo;
- canone concessorio richiesto;
- eventuale documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;
- termine perentorio entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.

**10.** La selezione della migliore offerta si effettua sulla base di una valutazione relativa ai seguenti criteri:

- condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione;
- qualità del progetto di gestione dell'impianto basata su:
  - a) congruità e coerenza fra l'economicità della gestione risultante dall'offerta economica e i risultati dell'analisi delle componenti di costo dei singoli servizi nei quali si articola la gestione dell'impianto;
  - b) qualità, sotto il profilo del merito tecnico, delle modalità di gestione dei singoli servizi da assicurare nell'impianto (esempi: apertura e chiusura, custodia diurna e controllo accessi, pulizia, manutenzione ordinaria, gestione della sicurezza e delle emergenze durante l'uso sportivo e/o le manifestazioni aperte al pubblico, ecc.);
  - c) quantità e qualità delle dotazioni di mezzi, attrezzature e materiali che si intendono porre a servizio della gestione dell'impianto;

- d) qualificazione tecnica e sportiva del personale che si intende utilizzare nell'organizzazione dei servizi di gestione dell'impianto;
- 11.** L'atto di disciplina del rapporto concessorio dovrà in ogni caso prevedere sia nel caso di assegnazione diretta che di procedura di assegnazione ad evidenza pubblica:
- a) l'introduzione di indicatori di efficienza gestionale;
  - b) l'eventuale riserva d'uso a favore delle istituzioni scolastiche ove si tratti di impianto annesso a sede scolastica o dedicato a prevalente uso scolastico;
  - c) le clausole volte a garantire la prestazione di polizze assicurative e fideiussorie di valore adeguato;
  - d) l'ulteriore complesso di regole, vincoli, limitazioni, possibilità e particolari modalità di uso o gestione dell'impianto, eventualmente individuato, impianto per impianto, ovvero per gruppi omogenei di impianti, con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.
- 12.** Il concessionario dovrà provvedere alla gestione dell'impianto sportivo garantendo:
- a) l'apertura e la chiusura dell'impianto;
  - b) la custodia, il presidio degli impianti tecnologici e il controllo degli accessi e delle presenze;
  - c) gli allestimenti e disallestimenti quando necessario;
  - d) la pulizia delle aree sportive e di tutti i locali e servizi dell'impianto;
  - e) il regolare pagamento delle bollette relative a tutte le utenze;
  - f) la manutenzione ordinaria dell'impianto in tutte le sue parti (salvo quelle espressamente escluse dal capitolato di disciplina dei servizi di gestione dell'impianto), comprese le attrezzature sportive in dotazione allo stesso e i presidi previsti dal piano di sicurezza ed emergenza;
  - g) l'utilizzo pieno e regolare dell'impianto da parte dei concessionari in uso temporaneo e da parte del pubblico individuale nei casi in cui l'impianto è aperto anche al pubblico individuale;
  - h) ogni altro servizio od ogni altra attività espressamente previsti nel capitolato di disciplina dei servizi di gestione dell'impianto.
- 13.** Al titolare della concessione in uso e in gestione dell'impianto spetta:
- a) la gestione degli spazi e dei servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari, salvo diversi accordi tra le parti;
  - b) la gestione delle attività di ristoro, distribuzione automatica di alimenti, bevande e articoli sportivi ed altre eventuali attività commerciali collegate alla pratica sportiva esercitabili nell'impianto;
  - c) l'utilizzo in comodato dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto.
- 14.** La concessione, di regola, ha durata quinquennale ed è rinnovabile per un periodo massimo di 5 anni, non tacitamente rinnovabili. Qualora il concessionario si impegni all'esecuzione di lavori per proprio conto la concessione potrà avere durata superiore al citato periodo quinquennale con specifica previsione e disciplina da definirsi nell'atto concessorio che giustifichi il un vincolo di maggior durata a favore del concessionario.
- 15.** Il concessionario è tenuto a presentare, di regola entro il mese di febbraio (il primo quadrimestre) di ogni anno, il rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno solare precedente. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli interventi di manutenzione eseguiti

## **Articolo 27**

### **Regole inerenti alla concessione in gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino a rilevanza economica**

- 1.** La concessione in gestione ovvero anche in gestione e in uso degli impianti sportivi di interesse cittadino a rilevanza economica, fatta eccezione per quelli di cui al successivo Articolo 28 del presente Regolamento, si effettua attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge, con le modalità previste dal Regolamento comunale dei contratti, e comporta obbligatoriamente la corresponsione di un canone al Comune.
- 2.** Qualora una o più società sportive utilizzatrici dell'impianto manifestino al Comune il proprio interesse all'affidamento della concessione, l'Amministrazione Comunale è tenuta a formulare il bando di gara e il capitolato speciale di disciplina della concessione in modo da non escludere la possibilità della partecipazione alla gara anche delle società sportive professionistiche o dilettantistiche, fermo restando che la partecipazione alla gara dipenderà dal possesso di tutti i requisiti formali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal relativo bando per tutti i potenziali concorrenti.
- Ove ricorrano le circostanze di cui al presente comma, il capitolato speciale dovrà necessariamente disciplinare anche l'uso sportivo dell'impianto da parte del soggetto che otterrà l'assegnazione della concessione a seguito della gara, nell'eventualità che tale soggetto sia una società sportiva.
- 3.** In tutti i casi la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, combinando i due subcriteri delle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione e della qualità complessiva del progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto.
- 4.** Oltre agli obblighi gestionali già elencati nell'articolo 26, comma 12 del presente Regolamento, il concessionario dovrà assumere tutti gli ulteriori obblighi fissati nel capitolato speciale di disciplina della concessione, compreso quello, ove previsto, di eseguire, in luogo dell'Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e necessari. Il capitolato speciale potrà altresì prevedere la facoltà per il concessionario di

eseguire interventi di innovazione e di miglioira dell'impianto previamente autorizzati dal Comune nei termini e alle condizioni previste dal capitolato stesso.

Il concessionario sarà obbligato ad eseguire tutte le opere e/o realizzare tutte le attività eventualmente previste nel progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto presentato in sede di gara, con la sola esclusione di quelle espressamente non approvate o non autorizzate dal Comune.

5. Il concessionario è titolare dei diritti e delle facoltà già specificati nell'articolo 26, comma 13 del presente Regolamento.

6. Il concessionario provvede a gestire l'impianto con il vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto stesso. Nella gestione delle attività di utilizzo commerciale degli spazi sportivi, il concessionario osserva il divieto di attuare pratiche di tipo discriminatorio nei confronti degli utenti che intendono fruire di tali spazi.

7. Alle concessioni di cui al presente articolo si applicano le medesime regole già stabilite per le concessioni relative agli impianti sportivi privi di rilevanza economica.

## **Articolo 28**

### **Concessione in gestione e in uso di**

#### **impianti sportivi a rilevanza economica affidata direttamente mediante convenzione**

1. E' possibile procedere all'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi a rilevanza economica mediante convenzione stipulata ai sensi dell'Articolo 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esclusivamente nei seguenti casi:

- a) impianti i quali, data la loro destinazione d'uso prevalente e i loro aspetti costruttivi, funzionali e dimensionali, sono i soli in grado di ospitare in città le manifestazioni dei campionati nazionali e dei tornei internazionali delle discipline sportive più popolari in Italia e di esprimere, pertanto, in misura massima le loro potenzialità di utilizzo e la loro redditività nonché di perseguire l'interesse pubblico per il quale sono stati realizzati (in termini di socializzazione, di fruizione di spettacoli di massa, di educazione a una pratica sportiva e di valorizzazione indiretta delle risorse sportive, turistiche e culturali della città) proprio in occasione di tali manifestazioni;
- b) impianti che traggono le loro potenzialità di reddito da una utilizzazione intensiva degli stessi per lo svolgimento delle attività riconducibili all'unica disciplina sportiva praticabile nell'impianto.

La Giunta Comunale individua con apposito atto gli impianti sportivi gestibili mediante le concessioni affidate ai sensi del presente articolo.

2. L'affidamento diretto della concessione secondo le regole stabilite nel presente articolo è effettuato, nel caso di cui al primo comma, lettera b) in favore della società sportiva, anche dilettantistica, che rappresenti l'unica realtà organizzata in città e nei comuni contermini per la pratica della disciplina sportiva di riferimento dell'impianto.

3. L'affidamento della concessione è subordinato:

- a) alla presentazione da parte della Società sportiva interessata una proposta di utilizzazione corredata da una relazione di tipo progettuale sull'assetto gestionale dell'impianto;
- b) all'approvazione della suddetta proposta da parte dell'Amministrazione comunale;
- c) all'accettazione da parte della Società sportiva dei contenuti degli schemi di convenzione, specifici per ciascuno degli impianti interessati, definiti dalla Giunta Comunale sulla base delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'Articolo 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000.

4. Atteso il carattere eccezionale dell'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso mediante convenzione, ai sensi del presente articolo, i relativi schemi di convenzione possono contenere clausole derogatorie rispetto agli schemi di convenzione utilizzati per la generalità degli impianti.

5. Qualora le società sportive che aspirano ad ottenere l'affidamento diretto della concessione in gestione e in uso di un impianto, siano più di una, in mancanza di un accordo fra le predette società diretto alla costituzione di un unico soggetto societario, l'assegnazione della concessione è preceduta da una procedura ad evidenza pubblica ristretta alle società sportive di cui sopra ed espletata utilizzando regole analoghe a quelle previste per le procedure di gara di cui all'Articolo 27.

6. Nei casi in cui la procedura per l'affidamento della concessione in gestione e in uso dell'impianto sportivo ai sensi del presente articolo non possa, per qualunque motivo, essere esperita o conclusa, l'affidamento della concessione sarà effettuato applicando le regole stabilite nell'articolo 27.

## **Capo II**

### **Disciplina generale sugli impianti sportivi comunali**

## **Articolo 29**

### **Norme comuni a tutte le concessioni in gestione**

1. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto affidato in concessione, fatta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività di gestione che possono essere gestiti in modo relativamente autonomo (pubblicità, bar-ristoro, ecc.) ovvero specifici servizi previsti in quell'impianto e preventivamente disciplinati dal capitolato/contratto di concessione.

2. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione le Società od Associazioni:
- che si trovino in una situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
  - i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i minori in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo dell'etica sportiva;
  - che si siano rese responsabili, nel corso dell'esecuzione di servizi di gestione di impianti sportivi comunali, nei 24 mesi precedenti la selezione, di inadempimenti contrattuali gravi; a tal fine sono ritenuti gravi, fra gli altri, gli inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale, assicurativo, previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di natura tributari.
3. Le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione possono essere corredate, ove ciò sia previsto dagli atti della procedura di selezione o di gara, da un progetto pluriennale di massima delle manutenzioni straordinarie e migliorative dell'impianto da realizzarsi direttamente dal concessionario con oneri a suo carico. In tale caso la durata della convenzione non può essere inferiore a quella prevista per la realizzazione del progetto.
4. Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse alla scadenza della concessione e rimarranno di proprietà del concessionario salvo diversa pattuizione.
5. Oltre che per lo spirare del termine finale e per lo scioglimento dell'ente titolare della concessione, la concessione può cessare anticipatamente a seguito di:
- recesso unilaterale;
  - risoluzione del rapporto per inadempimento contrattuale grave, in conformità alle regole fissate in convenzione;
  - revoca della concessione da parte dell'Amministrazione.
5. La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali è prevista nei seguenti casi:
- omessa presentazione del rendiconto di gestione;
  - accertato occultamento di avanzi di gestione;
  - esercizio di attività, non autorizzate dal Comune, che rechino nocimento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
  - violazione del divieto di cessione della concessione;
  - violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;
  - carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
  - ingiustificata interruzione del servizio e/o chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo al di fuori delle finestre di chiusura o sospensione dei servizi concordate con il Comune;
  - conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;
  - altri casi espressamente previsti dal capitolato di disciplina della concessione.
6. L'Amministrazione Comunale ha diritto di revocare l'atto di concessione, recedendo unilateralmente dal rapporto instaurato con il concessionario, in qualunque momento, con il rispetto del termine di preavviso indicato nell'atto di concessione, per uno dei seguenti motivi (da intendersi come giusta causa):
- motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o di pubblico interesse;
  - situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
  - perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsti dal presente regolamento;
  - ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Portogruaro o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione comunale.
7. Il diritto di recesso anticipato dal rapporto di concessione è riconosciuto al concessionario solo nell'ipotesi in cui il relativo ente, società o associazione abbia deciso il proprio scioglimento.
8. In tutte le convenzioni di disciplina delle concessioni in gestione devono essere specificati i diversi uffici comunali incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera f) del presente Regolamento.

### **Articolo 30**

#### **Funzioni di vigilanza esercitate dal concessionario e relativa responsabilità**

- Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme del presente regolamento e del regolamento d'uso dell'impianto oggetto della concessione.
- Il concessionario della gestione, al fine di garantire l'integrità, la buona conservazione e la funzionalità dell'impianto, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo dello stesso, delle attrezzature sportive in esso presenti e di quanto altro faccia parte della sua dotazione.

3. Al fine di esercitare efficacemente le funzioni di vigilanza di cui al presente articolo, il concessionario gode delle medesime facoltà attribuite al personale comunale di cui all'Articolo 32, commi 1 e 2.

4. La responsabilità per danni arrecati all'impianto ovvero a persone o cose anche di terzi in conseguenza dell'uso dell'impianto ricade sul soggetto titolare della concessione in uso temporaneo dell'impianto, fermo restando che tale responsabilità si estende al concessionario della gestione ove si accerti che l'evento dannoso si è verificato anche a causa del mancato esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo.

### **Articolo 31**

#### **Divieti validi per tutti gli impianti sportivi**

1. I fruitori degli impianti sportivi comunali devono osservare i seguenti divieti:

- a) divieto di accesso all'area esterna di pertinenza di ogni impianto sportivo con veicoli di qualsiasi tipo, nonché divieto di sosta e di parcheggio dei medesimi in tale area salvo che l'accesso alla stessa, la sosta ed il parcheggio siano consentiti e regolamentati;
- b) divieto di accesso ai locali scolastici adiacenti alle palestre scolastiche, con esclusione delle aree di connessione;
- c) divieto di introduzione e/o utilizzazione nell'impianto sportivo, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune, di apparecchiature, attrezzature e materiali di qualunque genere;
- d) divieto di introduzione di animali nell'impianto sportivo, salvo il caso di manifestazioni od attività autorizzate che prevedano l'utilizzazione di animali;
- e) divieto di uso improprio degli spazi per l'attività sportiva e dei locali di servizio dell'impianto sportivo, quando da tale uso derivano conseguenze che arrecano nocumento all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità dell'impianto ed al regolare svolgimento delle attività e dei servizi;
- f) divieto di compiere atti o tenere comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti e per la sicurezza dell'impianto e delle attività che in esso si svolgono;
- g) divieto di utilizzazione dell'impianto sportivo, in qualunque sua parte, per scopi pubblicitari senza la preventiva osservanza delle disposizioni che regolano specificamente la gestione dei servizi pubblicitari in ciascun impianto.

2. Agli impianti sportivi si intendono applicati gli altri divieti di carattere generale previsti dalla normativa vigente per i luoghi e gli uffici pubblici.

3. I fruitori degli impianti sportivi sono altresì tenuti ad osservare gli eventuali ulteriori divieti, peculiarmente riferiti a singoli impianti o a gruppi omogenei di impianti, previsti dai relativi regolamenti d'uso approvati dalla giunta comunale.

4. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo è punibile con sanzioni amministrative e/o, in relazione alla gravità e/o alla reiterazione, con decadimento della convenzione

### **Articolo 32**

#### **Attività di sorveglianza e accertamento delle violazioni**

1. Il personale dell'Amministrazione comunale incaricato di svolgere attività di sorveglianza sul corretto uso degli impianti e di accertamento di eventuali violazioni può accedere a tutti gli impianti sportivi comunali e alle aree ed ai locali di pertinenza degli stessi, a condizione che il personale stesso renda noti al responsabile dell'attività o al concessionario (ove presente) generalità, ufficio di appartenenza e ruolo in esso rivestito.

2. Ai fini dell'esercizio di funzioni di vigilanza, oltre al personale comunale di cui al precedente comma ed agli agenti di Polizia Municipale, può accedere ai locali degli impianti sportivi solo il personale preposto dal gestore dell'impianto a tali funzioni.

## **Titolo IV**

### **Attività di promozione e diffusione della pratica sportiva**

#### **Capo I**

#### **Giornata dello Sportivo**

### **Articolo 33**

#### **Finalità**

1. Il Comune di Portogruaro istituisce la "Giornata dello Sportivo", allo scopo di dare riconoscimento con una cerimonia pubblica ad atleti, dirigenti, tecnici, collaboratori e società che abbiano dato lustro allo sport cittadino, anche attraverso la diffusione dei valori propri dello sport, della convivenza e della solidarietà ovvero che si siano particolarmente impegnati in forme diverse a beneficio del settore sportivo.

## **Articolo 34**

### **Comitato Tecnico “Giornata dello Sportivo”**

1. I riconoscimenti sono conferiti dall'Amministrazione Comunale sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento, su indicazione del Comitato Tecnico di cui ai commi successivi. Non sono previsti premi in denaro.

2. E' istituito il Comitato Tecnico “Giornata dello Sportivo”.

3. Il Comitato Tecnico “Giornata dello Sportivo” è composto da:

- a) un Vice Presidente, eletto al proprio interno;
- b) un numero massimo di 8 rappresentanti designati dal Coordinamento Sportivo, di cui al successivo articolo 38, nell'ambito dell'Assemblea delle Associazioni Sportive del Registro Comunale delle Libere Forme associative.

Sono componenti di diritto del Comitato Tecnico “Giornata dello Sportivo” il Presidente della Consulta dello Sport e del tempo Libero, con funzioni di Presidente, il rappresentante del CONI, il VicePresidente ed il Segretario della Consulta Comunale per lo Sport e Tempo Libero.

In sede di valutazione delle candidature, qualora uno dei componenti il Comitato Tecnico risulti essere in una qualche relazione con uno dei soggetti candidati all'assegnazione del riconoscimento “Giornata dello Sportivo”, si procederà d'ufficio alla sua sostituzione.

Il Comitato Tecnico “Giornata dello Sportivo” è presieduto dall'Assessore allo Sport, nella sua qualità di Presidente.

Alle sedute del Comitato Tecnico partecipa senza diritto di voto un dipendente comunale in qualità di segretario verbalizzante.

Alle sedute del Comitato Tecnico in relazione a particolari questioni possono essere ammessi anche altri soggetti su conforme decisione dei componenti del Comitato.

4. Il Comitato Tecnico ha il compito di:

- a) valutare le proposte provenienti dai soggetti che, in conformità al presente regolamento, risultino abilitati alla presentazione delle candidature e all'invio delle segnalazioni per l'assegnazione dei riconoscimenti;
- b) formulare alla Giunta Comunale la proposta di conferimento dei riconoscimenti.

## **Articolo 35**

### **Criteri di assegnazione del Riconoscimento “Giornata dello Sportivo”**

1. Le segnalazioni delle candidature al riconoscimento “Giornata dello Sportivo” sono effettuate dalle Associazioni iscritte al Registro Comunale delle Libere Forme associative, o di chiunque voglia segnalare un rappresentante della comunità la cui figura sportiva possa corrispondere ai requisiti identificati dal Comitato. Le segnalazioni delle candidature devono contenere le informazioni biografiche e tecniche necessarie alla migliore valutazione della candidatura e dovranno pervenire al Comune entro 30 giorni dalla data di svolgimento della cerimonia di consegna del riconoscimento “Giornata dello Sportivo”.

2. Il riconoscimento “Giornata dello Sportivo” è assegnato ad una categoria di soggetti (atleta / dirigente / tecnico / arbitro / collaboratore o gruppo / società / associazione sportiva) che si siano particolarmente distinti per il raggiungimento di risultati di grande valore in ambito sportivo, dando lustro allo sport cittadino e contribuendo a diffondere un'immagine positiva della Città di Portogruaro e/o il cui impegno abbia permesso di migliorare e promuovere in modo altamente significativo la situazione e la diffusione della pratica sportiva in città. Il numero dei riconoscimenti viene stabilito dal Comitato Tecnico all'uopo istituito.

3. Il riconoscimento può essere conferito per un massimo di tre volte nel corso della carriera sportiva del singolo o della Società, salvo casi particolari e motivati.

## **Articolo 36**

### **Consegna dei riconoscimenti**

1. La consegna dei riconoscimenti della “Giornata dello Sportivo” avviene in occasione di apposita cerimonia in Portogruaro nell'ambito di una manifestazione pubblica indetta dall'Amministrazione Comunale il cui svolgimento è orientativamente previsto nel primo trimestre di ogni anno.

## **Capo II**

### **Consulta dello Sport e del Tempo**

## **Articolo 37**

### **Composizione e funzioni**

1. Il presente articolo modifica ed integra la disciplina di cui all'Articolo 17 “Consulta dello sport e tempo libero” del Registro Comunale delle Libere Forme associative;

2. La Consulta dello Sport e del Tempo Libero è così composta:

- Assessore allo sport o Consigliere delegato con funzioni di presidente;
- due consiglieri comunali (uno di maggioranza e uno di minoranza), nominati dal Consiglio Comunale, preferibilmente tra i membri della Commissione Consiliare competente in materia, e non facenti parte di altre Consulte;
- un esperto di medicina sportiva designato dall'ULSS n. 10 “Veneto Orientale”;

- un rappresentante designato dal CONI.
  - Assemblea delle Associazioni Sportive, composta da un rappresentante di ogni associazione sportiva tra quelle presenti nell'ambito dello Sport del Registro Comunale delle Libere Forme Associative;
  - Assemblea delle Associazioni del Tempo Libero, composta da una rappresentante di ogni associazione del tempo libero tra quelle presenti nell'ambito del Tempo Libero del Registro Comunale delle Libere Forme Associative;
- 3.** L'azione e l'iniziativa della Consulta dello Sport e del Tempo libero di cui agli Articolato 11, 13, 15 e 16 del Registro Comunale delle Libere Forme Associative viene attuata attraverso due Coordinamenti:
- Coordinamento Sportivo;
  - Coordinamento del Tempo Libero.
- in ragione delle rispettive aree funzionali e delle argomentazioni da esaminare ovvero in seduta comune ogni qual volta il Presidente della Consulta dello Sport e del Tempo Libero lo ritenga necessario;

### **Articolo 38 Coordinamento Sportivo**

- 1.** Sono componenti del Coordinamento Sportivo:
- il Presidente della Consulta dello Sport e del Tempo libero, con funzioni di Presidente;
  - i Consiglieri Comunali nominati dal Consiglio Comunale nella Consulta dello Sport e del Tempo Libero;
  - l'esperto di medicina sportiva designato dall'ULSS n. 10 "Veneto Orientale" nella Consulta dello Sport e del Tempo Libero;
  - il rappresentante designato dal CONI nella Consulta dello Sport e del Tempo Libero;
  - l'Assemblea delle Associazioni Sportive della Consulta dello Sport e del Tempo Libero.
- 2.** Le Convocazioni del Coordinamento Sportivo sono fatte dal Presidente della Consulta.

### **Articolo 39 Coordinamento del Tempo Libero**

- 1.** Sono componenti del Coordinamento del Tempo Libero:
- il Presidente della Consulta dello Sport e del Tempo libero, con funzioni di Presidente;
  - i Consiglieri Comunali nominati dal Consiglio Comunale nella Consulta dello Sport e del Tempo Libero;
  - l'Assemblea delle Associazioni del Tempo Libero della Consulta dello Sport e del Tempo Libero.
- 2.** Le Convocazioni del Coordinamento del Tempo Libero sono fatte dal Presidente della Consulta

## **Titolo V Disposizioni transitorie e finali**

### **Articolo 40 Rinvii**

- 1.** Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
- a) per l'utilizzazione degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici alla seguente normativa: Legge 517/1977, Legge 23/1996, Decreto Legislativo 297/94, Legge 289/2002;
  - b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla seguente normativa Legge 91/1981, Legge 289/2002, Legge 128/2004;
  - c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
  - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente agli Enti di Promozione Sportiva;
  - e) per la ripartizione delle competenze fra gli organi comunali alle norme vigenti in materia di ordinamento degli enti locali, allo Statuto del Comune di Portogruaro;
  - f) per le concessioni in gestione alla normativa vigente in materia di concessioni di servizi, a quella vigente in materia di appalti in quanto applicabile alle concessioni di servizi ed alle disposizioni del Codice Civile, per quanto alle stesse applicabili, nonché al vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
  - g) per la concessione dei contributi al Regolamento generale in materia di concessione dei contributi.
- 2.** Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe, al pagamento dei corrispettivi e alla riscossione dei canoni, non disciplinati dal presente regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

## **Articolo 41**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle palestre annesse alle Scuole di ogni ordine e grado di cui il Comune di Portogruaro ha la proprietà e/o la disponibilità, nel caso in cui, a seguito di apposita convenzione tra Comune e Provincia, venga trasferita al Comune di Portogruaro la gestione delle stesse palestre di proprietà provinciali, fatta salva la relativa disciplina stabilita dalla medesima Provincia, Ente proprietario.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati:
  - il previgente "Regolamento per la concessione in uso palestre comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 48 del 23/06/2008;
  - l'Articolo 17 "Consulta dello Sport e del Tempo Libero" del "Registro comunale delle libere forme associative - Approvazione Regolamento", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 120 del 28/11/2005.
3. In sede di prima applicazione i termini di cui all'articolo 13, comma 3 e articolo 14, comma 5, sono posticipati rispettivamente al 30 giugno e 31 agosto.

## **Articolo 42**

### **Entrata in vigore ed abrogazione di norme**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Restano in vigore fino alla loro naturale scadenza le convenzioni pluriennali, alle norme e condizioni previste dalle medesime convenzioni, che disciplinano i rapporti derivanti dalle concessioni già affidate alla data di approvazione e di entrata in vigore del presente regolamento.